REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA
COMUNALE E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN
GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE.

## PARTE PRIMA

#### Art. 1

In giudizio, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione spettano all'Avvocatura Comunale sia nelle cause attive che passive, previa adozione di apposita determinazione dirigenziale da parte del Dirigente dell'Avvocatura Comunale.

Gli avvocati iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, con onere di pagamento della relativa quota annuale a carico del bilancio civico, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.

Il mandato è conferito dal Sindaco per ogni singolo grado di giudizio e comprende il potere di presenziare all'udienza di comparizione delle parti e quello di conciliare e transigere la vertenza e di rinunciare agli atti del giudizio, ovvero di accettare la rinuncia, nonché di abbandonare il giudizio, previo parere favorevole del Dirigente responsabile del provvedimento impugnato, sentito il Sindaco.

#### Art. 2

Nei casi di particolare importanza o nei casi che necessitano di peculiare specializzazione, nonché nei casi di evidente opportunità o incompatibilità, agli avvocati dell'Avvocatura potranno essere associati uno o più avvocati liberi professionisti, specialisti nel settore o docenti universitari.

Gli avvocati interni dell'Ente, d'intesa tra loro, individuano le ragioni di incompatibilità che giustificano l'accesso all'avvocatura del libero foro,



nonché, d'intesa con il Dirigente responsabile del provvedimenti impugnati ed il Sindaco, le ipotesi di opportunità che giustificano il conferimento dell'incarico professionale al solo avvocato esterno, segnalandole all'Assessore al Contenzioso, al Sindaco ed al Dirigente dell'Avvocatura per il conferimento del relativo incarico da parte di quest'ultimo, con distinto provvedimento, con il quale si impegna la relativa spesa su separato e specifico capitolo di bilancio.

#### Art. 3

Qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, l'Avvocatura, sentito il Dirigente del Settore o dei Settori interessati alla vertenza, può nominare in fase giudiziale, periti di parte esperti, sia interni che esterni all'Amministrazione, scelti in via prioritaria tra i dipendenti comunali dotati della competenza necessaria, individuati con determinazione dei dirigenti dei medesimi Settori interessati.

Ai dipendenti comunali nominati, verranno corrisposti compensi aggiuntivi se le prestazioni richieste comportano un impegno lavorativo al di fuori del normale orario di servizio o non rientrano fra le attività previste nel profilo professionale di appartenenza.

## Art. 4

L'Avvocatura, per quanto concerne la propria configurazione, organizzazione e nell'ambito delle funzioni esercitate, è organismo dotato di autonomia ed indipendenza secondo i parametri normativi dell'art. 23 della L. n. 247/2012.

Il Coordinatore, nominato direttamente dal Dirigente dell'Avvocatura Comunale tra i legali interni dell'ente, è il responsabile dell'attività della stessa Avvocatura secondo le previsioni dell'art. 23 della L. n. 247/2012.



Nell'attribuzione dell'incarico di Coordinatore si osserverà il principio della rotazione annuale tra gli avvocati cassazionisti, iscritti nell'elenco speciale degli avvocati pubblici da almeno dodici anni.

Il Coordinatore, verificando le esigenze dell'ufficio, propone al Dirigente dell'Avvocatura Comunale, per la relativa autorizzazione, le ferie, i permessi e le altre ipotesi di assenza nell'esercizio della prestazione lavorativa degli avvocati dell'ente.

Per le ferie, i permessi e le altre ipotesi di assenza nell'esercizio della prestazione lavorativa a lui spettanti, il Coordinatore, previo raccordo con gli avvocati dell'ente, trasmetterà comunicazione al Dirigente dell'Avvocatura Comunale, provvedendo, per quanto riguarda la sostituzione nell'esercizio delle funzioni di competenza, nei periodi di relativa assenza, alla nomina tra gli avvocati dell'ente del sostituto che espleterà le relative funzioni.

Gli avvocati dell'ente svolgono la relativa prestazione lavorativa senza vincoli di orario, con un'unica strisciata giornaliera, salvo nelle giornate di rientro, al fine di verificare la spettanza del buono pasto, ed autocertificano mensilmente gli orari della propria attività professionale con un prospetto, previamente vistato dal Dirigente dell'Avvocatura Comunale e successivamente inviato al Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane per gli adempimenti di competenza.

Gli avvocati dell'ente organizzano il tempo dell'attività professionale, in raccordo con il coordinatore, in relazione alle esigenze dettate dall'attività di difesa sia in udienza sia fuori di essa, quest'ultima, in particolare, per la redazione degli atti processuali.

10

L'Avvocatura provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione ed alle consultazioni legali richieste dal Sindaco e da ogni singolo dirigente di Settore, nelle questioni che esorbitano la competenza specifica di ogni singolo settore, affidato alla gestione del relativo dirigente e limitatamente alla parte strettamente giuridica e/o processuale della problematica che non afferisce la competenza propria di ciascun settore.

I pareri saranno richiesti con la formulazione di precisi quesiti, con dettagliata descrizione degli elementi di fatto e allegazione di tutti gli atti e della documentazione inerente la questione sottoposta all'Avvocatura.

I pareri scritti, salvo casi di particolare urgenza, saranno resi di norma entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, o in tempi più lunghi se la questione presenta particolare complessità.

I pareri resi dall'Avvocatura non sono vincolanti ai fini dell'emissione del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento, che, in ogni caso, deve essere adottato nei termini di legge.

#### Art. 6

I singoli settori sono tenuti a fornire all'Avvocatura, nei tempi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, ivi compresa la costituzione in giudizio, nonché le relazioni tecniche che dovranno essere depositate nello stesso giudizio.

In difetto, l'Avvocatura segnalerà l'inadempienza al Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari per i conseguenti provvedimenti.

I settori sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.



## Art. 7

L'Avvocatura può effettuare il servizio di domiciliazione presso le autorità giudiziarie con sede in Barletta a favore esclusivamente di altre Amministrazioni Comunali, previa stipula di apposite convenzioni ex art.30 del D.Lgs. n. 267/2000.

# Art. 7 bis

Presso l'Avvocatura Comunale può essere svolta la prescritta pratica, ai fini dell'iscrizione dell'Albo degli Avvocati, da un massimo di tre neolaureati contemporaneamente. I requisiti richiesti sono: 1) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; 2) possesso di laurea in Giurisprudenza, conseguita presso una Università italiana o all'estero e riconosciuta in Italia; 3) età non superiore a 28 anni al momento della pubblicazione del bando; 4) godimento dei diritti civili e politici.

I candidati a svolgere la pratica forense presso l'Avvocatura Comunale, in possesso dei predetti requisiti, sono valutati in base a: data e voto di laurea, voti riportati negli esami di Diritto Amministrativo, Procedura Civile, Procedura Penale, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto Commerciale e Diritto Privato, altri titoli culturali e professionale documentati.

Si rinvia al regolamento comunale sui concorsi.

La selezione verrà eseguita da una Commissione, nominata dal Dirigente dell'Avvocatura.

#### Art. 7 ter

Il personale amministrativo ha un rapporto di servizio con il Dirigente dell'Avvocatura Comunale, il quale adotta gli atti amministrativi di gestione del personale, sentito l'Avvocato Coordinatore; il suddetto personale, inoltre, è funzionalmente e indistintamente assegnato agli



avvocati, coadiuva questi ultimi nell'esercizio dell'attività forense mediante, a titolo meramente esemplificativo: accesso alle cancellerie e alle segreterie, consultazione informatica dei dati relativi al contenzioso; inserimento dati nel sistema informatico dell'Avvocatura; relazioni con le strutture comunali in coordinamento con l'avvocatoincaricato; fascicolazione e scansione degli atti giudiziari; relazioni, in fase istruttoria, con gli avvocati esterni; ricezione e notificazione atti; accesso ad uffici pubblici.

Inoltre, provvede all'istruttoria amministrativa e connessi adempimenti relativi all'adozione di provvedimenti di costituzione in giudizio, con affidamento incarico ad avvocati interni e/o esterni, nonché alla redazione di provvedimenti di autorizzazione alla stipula di transazioni e di ogni altro provvedimento inerente il contenzioso pendente, ivi compresa la predisposizione di provvedimenti relativi alla liquidazione di compensi ad avvocati interni ed esterni.

#### Art. 8

# Il Coordinatore dell'Avvocatura Comunale:

- A) determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
- B) assegna, anche attraverso sistemi informatici, ai singoli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi, nel rispetto dell'art. 9, comma 5, D.L. n. 90/14, convertito nella L. n. 114/2014, in base a criteri di equa distribuzione degli incarichi, in relazione anche alla loro complessità, e tenendo conto della specializzazione professionale di ciascun avvocato. Lo stesso Coordinatore promuove l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e



collaborazione reciproca tra gli avvocati.

- Il Dirigente dell'Avvocatura Comunale:
- A) controfirma ogni parere espresso dall'Avvocatura al **solo**fine di assicurare il necessario coordinamento e**d** unitarietà di indirizzo;
- B) sottoscrive le determinazioni dirigenziali di incarico per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente, quelle di impegno, liquidazione e pagamento delle spese di soccombenza di lite, nonché delle transazioni in fase giudiziale;
- C) controfirma le relazioni richieste dal Sindaco e dall'Assessore al Contenzioso redatte dal Coordinatore dell'Avvocatura Comunale, al solo fine di assicurare il necessario coordinamento ed unitarietà di indirizzo.

#### Art. 9

Ai sensi dell'art. 24 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- A) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
- B) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- C) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettera A) e B).

### Art. 10

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nella L. n. 247/2012 e la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato, purchè siano compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura Civica Comunale.

Resta ferma l'applicazione in favore dei dipendenti dell'Avvocatura Comunale di quanto disposto dalla contrattazione nazionale di comparto ed



aziendale se rispettosa dei principi dell'art. 23 della L. n. 247/2012.

### PARTE SECONDA

DISCIPLINA DELLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI.

# Art.11

Le spese e i compensi professionali liquidati dall'organo giurisdizionale in base a sentenze provvisoriamente esecutive a carico della controparte soccombente, pagati o recuperati, in seguito a procedura esecutiva, verranno incamerati interamente dall'Amministrazione Comunale e versati nell'apposito capitolo di bilancio destinato alla corresponsione dei compensi professionali agli avvocati comunali iscritti nell'Elenco Speciale.

L'Amministrazione Comunale liquiderà agli avvocati comunali i compensi professionali calcolati secondo i **parametri** di liquidazione di cui alle Tabelle del Decreto del Ministero della Giustizia **del 10.03.2014, n. 55**, maggiorati del 50% degli oneri previdenziali come per legge, in relazione all'attività svolta, previa esibizione di una nota che indichi in modo distinto e specifico le fasi dell'attività giudiziale svolta.

Al raggiungimento dei limiti di cui all'art. 9, comma 7 della L. n. 114/2014 la parte rimanente delle somme recuperate anche in anni successivi alla data di emissione del provvedimento è riversata nel bilancio dell'amministrazione comunale.

### Art. 12

In caso di esito favorevole con compensazione integrale delle spese e dei compensi professionali, disposta con sentenza provvisoriamente esecutiva, l'Amministrazione liquiderà agli avvocati comunali i compensi professionali calcolati secondo i parametri di liquidazione di cui alle tabelle del Decreto



del Ministero della Giustizia del 10.03.2014, n. 55, maggiorati del 50% degli oneri previdenziali come per legge, secondo quanto previsto dall'art.11.

### Art. 13

In caso di esito favorevole con compensazione parziale delle spese e dei compensi professionali, disposta con sentenza provvisoriamente esecutiva, per la parte liquidata a favore dell'Amministrazione, troverà integrale l'applicazione l'art.11.

# Art. 14

Nel caso di controversie definite favorevolmente per l'Amministrazione con transazione, qualora le spese e i compensi professionali vengono compensati totalmente, o posti a carico dell'Amministrazione, troverà applicazione quanto stabilito dall'art.12; qualora vengono compensati parzialmente troverà applicazione l'art.13; qualora vengono posti a carico della controparte troverà applicazione l'art.11.

# Art. 15

Nel caso di cause civili, amministrative o penali, nel corso o al termine delle quali venga emesso un provvedimento favorevole all'amministrazione, sia esso rappresentato da una ordinanza ovvero da un decreto, entrambi con valore decisorio e provvisoriamente esecutivi, troveranno applicazione l'art.11 qualora vengano liquidate spese e compensi professionali a carico della controparte soccombente, l'art.12 nel caso di compensazione integrale delle spese e dei compensi professionali, l'art. 13 nel caso di compensazione parziale delle spese e dei compensi professionali.

#### Art. 15 bis

Ai fine della individuazione di provvedimento favorevole si intendono per ordinanze quelle di seguito indicate: ordinanze cautelari del Giudice

Amministrativo di primo grado, non appellate o confermate dal Consiglio di Stato, che definiscono la fase cautelare respingendo, anche in rito, la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati avanzata dal ricorrente; ordinanze rese in appello da parte del Consiglio di Stato, ordinanze del giudice ordinario aventi valore decisorio, ovvero ordinanze che rigettano, anche in rito, la tutela di urgenza o cautelare, che respingono, anche in rito, la richiesta di provvedimenti interdittali di tutela del possesso; ordinanze che definiscono l'accertamento tecnico preventivo con soluzione in rito che impedisce lo stesso accertamento; ordinanze che sospendono l'efficacia esecutiva della sentenza, in senso favorevole alla amministrazione.

Per sentenze favorevoli si intendono, anche quelle non definitive che risolvono, in senso favorevole all'amministrazione, questioni oggetto di vaglio giurisdizionale, rinviando la definizione dell'intero giudizio a sentenza successiva.

Nel novero delle sentenze favorevoli rientrano anche quelle che, in ipotesi di introduzione in un unico giudizio di più di una domanda giudiziaria, pur accogliendo alcune domande proposte in giudizio ne respingano altre.

Sono ritenute favorevoli anche le sentenze che accolgono in parte la domanda, respingendola per la restante parte, quando la parte respinta, in relazione a quella accolta, sia superiore della metà o nel caso non sia possibile la quantificazione, quando la parte della domanda respinta sia prevalente rispetto a quella accolta, indipendentemente dalla ripartizione delle spese di lite operata dal Giudice.

E', allo stesse tempo, ritenuta favorevole la sentenza che, pronunciando



nei confronti di più parti, rigetti la domanda, anche in relazione ad una o ad alcune di esse.

Sono considerati provvedimenti favorevoli i decreti di perenzione, pronunciati dal giudice amministrativo.

Sono considerati provvedimenti favorevoli anche la rinuncia alla lite, notificata dalla parte istante ed accettata dall'amministrazione, la cancellazione della causa dal ruolo, l'estinzione del giudizio e, ove non vi sia condanna alle spese di lite dell'ente, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Sono provvedimenti favorevoli le sentenze che definiscono il grado di giudizio, anche con statuizione di rito (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le sentenze che declinano la giurisdizione o la competenza, che statuiscono l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda, che attestano l'assenza delle condizioni dell'azione – legittimazione; interesse; diritto tutelabile – o dei presupposti processuali, ecc.).

#### Art. 16

Nel caso di attività stragiudiziale definitoria della questione agli avvocati comunali non competerà alcun compenso professionale.

#### Art. 17

Nulla è dovuto agli avvocati comunali per l'attività di consulenza all'interno dell'Ente e nel caso di giudizi conclusi con esito non favorevole.

#### Art. 18

Le somme spettanti ai sensi degli articoli precedenti verrannoliquidate con cadenza quadrimestrale agli avvocati comunalicon determinazione dirigenziale del Dirigente dell'Avvocatura Comunale, previa verifica dei provvedimenti favorevoli oggetto di liquidazione e della relazione di



trasmissione delle singole note spese, che dovranno essere vistate dallo stesso Dirigente dell'Avvocatura Comunale.

Il pagamento delle somme spettanti ai sensi degli articoli precedentiverrà effettuato dal referente del Settore del Personale entro venticinque giorni lavorativi dall'adozione della determinazione dirigenzialeda parte del Dirigente dell'Avvocatura Comunale, previa acquisizione dell'attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Le somme liquidate agli avvocati comunali saranno devolute aglistessi professionisti dipendenti, secondo criteri di ripartizione proporzionale tra gli avvocati interni cassazionisti ed iscritti all'albo speciale degli avvocati degli enti pubblici da almeno dodici anni, salvo per le somme recuperate a seguito di condanna alla spese di lite per le quali si applica la disciplina del successivo comma 4.

Le somme liquidate a seguito di condanna alla rifusione delle spese di lite e recuperate dall'avvocatura verranno ripartite, ex art. 9, comma 5, D.L. n. 90/2014, convertito nella L. n. 114/2014, per il 90%, secondo il criterio individuato dal precedente comma 3 e, per il 10% tenendo conto dell'effettiva presenza in servizio degli avvocati, valutata sulla base di quella dell'anno precedente, e del rispetto delle scadenze processuali, sulla scorta di una relazione del Coordinatore dell'Avvocatura Comunale che attesti la relativa puntualità da parte degli avvocati, evidenziando in caso di mancato rispetto quali decadenze o preclusioni siano derivate.

In caso di mancato rispetto delle scadenze non sarà corrisposta la quota del 10%.

A tal fine sarà consentito il contradittorio, previa contestazione scritta, assegnando un termine di dieci giorni per osservazioni, sulle quali deciderà il Dirigente dell'Avvocatura Comunale nel provvedimento di liquidazione delle competenze professionali maturate.

Le contestazioni saranno limitate alla definitività del giudizio in cui sono intervenute le mancanze di rispetto delle scadenze processuali e terranno conto degli elementi negativi riscontrati e delle conseguenze per l'amministrazione.

# Art. 19

I compensi professionali che saranno corrisposti verranno comunicati, ai sensi dell'art. 27 del CCNL successivo a quello dell'1.4.1999, alla Delegazione Trattante in sede di contrattazione decentrata integrativa, affinché quest'ultima possa valutarne la correlazione con la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.3.1999.

# Art. 20

Per la determinazione del valore della controversia si farà riferimento alla norma del codice di procedura civile e del Regolamento approvato con Decreto del Ministero della Giustizia del 10.03.2014, n. 55.

#### Art. 21

I parametri di cui alle tabelle del Regolamento approvato con Decreto del Ministero della Giustizia del 10.03.2014, n. 55 che regolano la quantificazione dei compensi si applicano anche per i provvedimenti favorevoli all'ente emessi precedentemente all'approvazione del presente regolamento e comunque dalla data dello stesso decreto ministeriale.

Le modifiche normative dei parametri previsti per la liquidazione dei

J.

compensi implicheranno l'adattamento automatico del presente regolamento ai nuovi criteri di liquidazione dei compensi professionali stabiliti dalla normazione statale.

## PARTE TERZA

# REGOLAMENTO DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA

#### Art. 22

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del trattamento di trasferta e dei rimborsi delle spese sostenute dagli Avvocati dell'Avvocatura Comunale

## **Art. 23**

Ai fini della presente disciplina si considera trasferta la prestazione dell'attività dell'avvocato dell'Avvocatura Comunale in missione presso una sede diversa da quella ordinaria stabilita nel suo contratto di lavoro per il compimento di tutte le attività necessarie per lo svolgimento del mandato alla lite conferito dal Sindaco.

#### Art. 24

Gli avvocati in relazione alla attività svolta presso gli uffici giudiziari attestano la relativa missione, vistata, formalmente per sola presa d'atto, da parte del coordinatore della avvocatura, spettando ad ogni avvocato la possibilità di organizzare autonomamente l'espletamento dell'incarico di difesa ricevuto.

L'Avvocato dell'Avvocatura Comunale inviato in trasferta attesta al coordinatore della Avvocatura l'utilizzo del mezzo proprio.

Tale comunicazione, completa del visto per la relativa liquidazione apposto dal Coordinatore dell'Avvocatura Comunale, debitamente corredata delle eventuali spese sostenute, dovrà essere consegnata al

referente del Settore del Personale, al fine del pagamento dei rimborsi spettanti, che verrà effettuato entro venticinque giorni lavorativi.

#### Art. 25

All'Avvocato inviato in missione spettano i rimborsi come di seguito:

- 1.a. Rimborso delle spese di viaggio nel limite del costo del biglietto di prima classe, eventualmente con cuccetta di prima classe, per il treno, di classe economica per l'aereo e di classi corrispondenti per altri mezzi, compresi supplementi, diritti di prenotazione o altri costi accessori, ivi compresi i costi per il cambio di mezzi anche per ragioni di orario di partenze e di rientro, debitamente documentati;
- 1.b. Rimborso delle spese di taxi e di mezzi di trasporto urbano, debitamente

documentate, qualora l'utilizzo risulti obiettivamente opportuno per gli scopi della missione;

- 1.c. Rimborso delle spese per pedaggi autostradali o diversi, parcheggio o custodia del mezzo, debitamente documentate;
- 1.d. in fattispecie di uso del mezzo proprio verrà riconosciuta un'indennità chilometrica paria un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio, in applicazione dell'art. 27 del decreto del ministero della giustizia del 10.03.2014, n. 55.

## Art. 26

1. Gli avvocati inviati in missione, qualora la spesa presumibile sia superiore ad euro 250,00, hanno facoltà di richiedere presso la struttura economale di riferimento, l'anticipazione delle spese in misura pari al 75% della spesa complessiva prevista per la missione stessa.

L'Avvocato che ha richiesto ed ottenuto l'anticipo in questione è tenuto, una volta terminato l'incarico di missione, a far pervenire con la massima tempestività e comunque non oltre 15 giorni dopo la data di conclusione della trasferta effettuata, tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione della missione.

3. Qualora, per qualunque motivo, non sia effettuata la trasferta è necessario provvedere alla restituzione dell'anticipo ricevuto entro e non oltre 7 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto avere inizio la missione.

# Art. 27

Il sistema adottato nella liquidazione delle relative indennità è quello del rimborso analitico delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Sotto l'aspetto fiscale detti rimborsi non concorrono alla formazione del reddito.

Analoga disciplina si applica ai rimborsi documentati per l'uso del taxi e dei trasporti urbani.

Non concorrono altresì alla produzione di reddito i rimborsi delle spese aggiuntive (posteggio, custodia, pedaggi, ecc.).

#### Art. 28

L'avvocato in missione o comunque impegnato in adempimenti d'ufficio al di fuori della sede ordinaria di servizio, è assicurato contro i rischi meglio specificati nell'apposita assicurazione stipulata dall'Ente.

# Art. 29

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai contratti di lavoro ed alla normativa applicabile e vigente in materia.

# Art. 30

In relazione ai provvedimenti favorevoli intervenuti prima

dell'emanazione del D.M. n. 55 del 10.03.2014 si applicherà il precedente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.09.2012, nel rispetto dei criteri di cui all'atto di transazione sottoscritto in data 09.01.2014 in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 30.12.2013.

Per quanto riguarda la retribuzione di risultato degli avvocati titolari di posizione di Alta Professionalità la stessa si intende integralmente assorbita con il pagamento delle competenze professionali di cui al presente Regolamento.